

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **34/1972** (ECLI:IT:COST:1972:34)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **CHIARELLI** - Redattore: - Relatore: **MORTATI**

Udienza Pubblica del **09/02/1972**; Decisione del **10/02/1972**

Deposito del **17/02/1972**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5939**

Atti decisi:

N. 34

ORDINANZA 10 FEBBRAIO 1972

Deposito in cancelleria: 17 febbraio 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. MORTATI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso dal Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia con ricorso notificato il 26 maggio 1971, depositato in cancelleria il 3 giugno successivo ed iscritto al n. 11

del registro ricorsi 1971, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Friuli-Venezia Giulia sorto per effetto del decreto n. 7810 del 19 febbraio 1971, con il quale il Prefetto di Udine ha proceduto alla nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati;

uditi l'avv. Gaspare Pacia, per il ricorrente, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con atto dell'8 gennaio 1972, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 17 successivo, il Presidente della Regione Friuli- Venezia Giulia ha rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri con dichiarazione in data 19 gennaio 1972.

Considerato che, ai sensi dell'art. 27, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve dichiararsi estinto per rinuncia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.